



Atto del Presidente n. 27

del 13/02/2018

Classificazione: 07-04-02 2017/14

Oggetto: COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO - AMPLIAMENTO DI NUOVA AREA ADIBITA A DEPOSITO ALL'APERTO PRESSO IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE, CON PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000, NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, 6.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ns PG. n. 20918 del 22.08.2017, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati progettuali del *progetto di ampliamento di nuova area adibita a deposito all'aperto, presso lo stabilimento produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14bis della L.R. 20/2000, nel comune di S. Agata sul Santerno, via Giardino, 6*, convocando con la medesima nota la prima seduta della Conferenza dei Servizi in data 12.10.2017;

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. A14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" prevede che:

"1 Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2 Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3 L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

4 Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.”;

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 5, “*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*” comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) *per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.*

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, che definisce agli artt. 33 e 34 il procedimento di approvazione del RUE e del POC e che prevede che contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale **si propone**

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa al *progetto di ampliamento di una nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica nel comune di S. Agata sul Santerno in via Giardino, 6*
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa al *progetto di ampliamento di una nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica nel comune di S. Agata sul Santerno in via Giardino, 6* alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2018/2747 del 06.02.2018 e riportate al punto b. del “Constatato” della presente Relazione. Con riferimento ai disposti dell'art. 5 L.R. 20/2000, non essendo possibile (in questa fase), considerare nel parere motivato le eventuali osservazioni al progetto, si rimandano le valutazioni rispetto alle stesse ad una successiva fase da concordare con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nel caso in cui, a seguito del deposito non pervengano osservazioni, oppure le stesse risultassero (da valutazioni comunali), per i contenuti espressi, irrilevanti rispetto agli aspetti ambientali, nell'atto del Consiglio Comunale di chiusura del procedimento si dovrà rendere esplicito quanto emerso.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad Interim del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa al *progetto di ampliamento di una nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica nel comune di S. Agata sul Santerno in via Giardino, 6*;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa al *progetto di ampliamento di una nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica nel comune di S. Agata sul Santerno in via Giardino, 6* alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2018/2747 del 06.02.2018 e riportate al punto b. del "Constatato" della Relazione, Allegato A) al presente atto. Con riferimento ai disposti dell'art. 5 L.R. 20/2000, non essendo possibile (in questa fase), considerare nel parere motivato le eventuali osservazioni al progetto, si rimandano le valutazioni rispetto alle stesse ad una successiva fase da concordare con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nel caso in cui, a seguito del deposito non pervengano osservazioni, oppure le stesse risultassero (da valutazioni comunali), per i contenuti espressi, irrilevanti rispetto agli aspetti ambientali, nell'atto del Consiglio Comunale di chiusura del procedimento si dovrà rendere esplicito quanto emerso;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della Relazione, Allegato A) al presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
6. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017;

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE



COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO

AMPLIAMENTO DI NUOVA AREA ADIBITA A DEPOSITO ALL'APERTO PRESSO IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE, CON PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000, NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, 6

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. A14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" prevede che:

"1 Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2 Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3 L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

4 Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto."

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n. 2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ns PG. n. 20918 del 22.08.2017, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati progettuali del *progetto di ampliamento di nuova area adibita a deposito all'aperto, presso lo stabilimento produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14bis della L.R. 20/2000, nel comune di S. Agata sul Santerno, via Giardino, 6*, convocando con la medesima nota la prima seduta della Conferenza dei Servizi in data 12.10.2017;

VISTA la nota ns PG. 2017/22423 di trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi sopra citata il quale riporta, tra le altre cose, la richiesta di documentazione integrativa così come formulata da parte della Provincia di Ravenna;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ns PG. n. 326 del 09.01.2018, con la quale è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 25.01.2018;

VISTA la nota ns PG. 2018/1780 di trasmissione del verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ns prot. n. 2708 del 05.02.2018, con la quale è stata convocata la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 15.02.2018, finalizzata all'acquisizione del parere della Provincia di Ravenna, previa acquisizione dei pareri dei soggetti ambientalmente competenti;

VISTA la nota di ARPAE - SAC di Ravenna del 06.02.2018 Ns PG. 2747/2018 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio ai fini VAS;

PREMESSO:

CHE il Comune di S. Agata sul Santerno ha approvato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21 aprile 2009;

CHE il Comune di S. Agata sul Santerno ha approvato una Variante specifica al Piano Strutturale Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10 maggio 2012;

CHE il Comune di S. Agata sul Santerno ha approvato il RUE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07.06.2012;

CHE lo strumento urbanistico in esame risulta completo e regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

CONSTATATO:

CHE il progetto riguarda la costruzione di un piazzale in ampliamento alla ditta Distilleria Mazzari SpA in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

La variante nasce dalla necessità di ampliare il piazzale posto a sud dell'attuale stabilimento con l'obiettivo di creare un'area per lo stoccaggio del tartrato di calcio, semilavorati per la produzione acido tartarico.

L'area in oggetto risulta già di proprietà delle Distillerie Mazzari e, allo stato attuale, secondo il vigente RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rientra in ambito AVP, ovvero ambito agricolo ad alta vocazione agricola.

L'Unione di Comuni della Bassa Romagna, nel proprio parere urbanistico, evidenzia che la ditta Distillerie Mazzari Spa è esistente da prima del 22 luglio 2009, data di entrata in vigore delle legge e risulta collocata all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, rendendo pertanto ammissibile la procedura di variante ai sensi dell'art.A14bis dell'allegato alla L.R. 20/2000.

La presente variante comporterà:

- variante alla tav. 1 e 2 del RUE vigente con trasformazione da ambito agricolo esterno al territorio urbanizzato ad ambito ASP1.1 e con inserimento all'interno del territorio urbanizzato;
- modifica alle NTA all'art. 4.8.2 "Disposizioni per aree particolari" che detta le precise condizioni da applicare con l'approvazione del progetto da parte del C.C.;
- conseguente modifica delle tavole di PSC al fine di mantenere la coerenza fra i vari elaborati.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat, così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000, fornisce una disamina degli articoli del PTCP interessati dalla presente variante nell'apposito capitolo denominato "Coerenza con gli strumenti di pianificazione.

In particolare, gli elaborati evidenziano l'intervento interessa "Paleodossi di modesta rilevanza", individuati dalla tav. 2 del PTCP per i quali lo stesso Piano provinciale detta disposizioni all'art. 3.20c delle NTA.

Al riguardo si prende atto di quanto riportato nella relazione di Valsat ed in particolare dell'analisi della relazione geologica/geognostica eseguita nell'area studio dalla quale si evince che *"a parte il primo metro dal p.c. da considerarsi come primo strato di*

alterazione superficiale, tutta la sequenza litostratigrafica fino a -20 m da p.c. è caratterizzata sostanzialmente da litotipi argillosi e argillo limosi e non è stato rilevato il paleodosso fluviale come invece individuato nella cartografia di PTCP".

Pertanto, l'intervento in oggetto che prevede l'impermeabilizzazioni dell'area al fine di evitare percolazioni di prodotti potenzialmente inquinanti, alla luce di quanto sopra riportato, è da ritenersi compatibile.

L'intervento implica variante alla strumentazione comunale, PSC e RUE come sopra richiamata, per la realizzazione del piazzale.

Si evidenzia che le valutazioni in merito all'ammissibilità dell'intervento rispetto alle condizioni di cui al c.1 dell'art. A14bis, rimangono riservate unicamente all'Autorità procedente.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2018/2747 del 06.02.2018 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di VAS/VALSAT - Ampliamento di nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente sito in comune di S. Agata sul Santerno, via Giardino 6 - trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PGRA/2017/12790 del 22/09/2017);

SI TRASMETTE

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di cui sopra e la documentazione aggiornata resa disponibile al link indicato.

VISTO il verbale della prima seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 12/10/2017 (PGRA 13692 del 16/10/2017) ed i pareri/ricieste di integrazioni a questo allegati, quali:

- ARPAE-ST-SSA. Richiesta di integrazioni PGRA 13324 del 09/10/2017
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Ravenna. Richiesta di integrazioni Prot. 13801 del 12/10/2017
- AUSL della Romagna. Richiesta integrazioni Prot. 227791/P del 11/10/2017
- HERA SpA. Nulla osta Prot. 98379 del 12/10/2017
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Parere urbanistico del 12/10/2017

VISTO il verbale della seconda seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 25/01/2018 (PGRA 1122 del 25/01/2018) ed i pareri a questo allegati, quali:

- AUSL della Romagna (espressasi favorevolmente in sede di conferenza il 25/01/2018)
- HERA SpA. Nulla osta con prescrizioni Prot. 111735 del 20/11/2017
- ARPAE-ST-SSA. Parere favorevole con prescrizioni PGRA 945 del 23/01/2018
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Parere favorevole Prot. 606 del 25/01/2018
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Ravenna. Parere con prescrizioni Prot. 973 del 25/01/2018

CONSIDERATO che la variante in oggetto nasce dall'esigenza logistica di ampliare il piazzale posto a Sud, presente all'interno dello stabilimento della Distilleria Mazzari, con l'obbiettivo di creare un'area per lo stoccaggio in big-bag del tartrato di calcio, semilavorato per la produzione di Acido Tartarico.

CONSIDERATO che le Distillerie Mazzari pertanto richiedono un ampliamento su un'area di proprietà che si trova in continuità con l'attuale stabilimento in cui si svolgono le lavorazioni.

CONSIDERATO che:

- l'area non ricade all'interno di aree naturali, protette, SIC-ZPS, etc.;
- l'area non ricade all'interno di alcuna zona soggetta a vincolo o tutela;
- l'area risulta pianeggiante senza alcun carattere di pregio, trattandosi di un'area dedicata alle attività agricole e senza alcun elemento di interesse culturale;

- nell'area non vi è la presenza di alcuna composizione floristico-vegetazionale;
- nell'area non sono riscontrabili elementi appartenenti al sistema del patrimonio storico culturale;
- la realizzazione del deposito non comporterà alterazione alle caratteristiche fisionomiche dell'area;
- optare per un'area di deposito adiacente all'attuale stabilimento permette di limitare gli impatti sul territorio, con particolare riferimento al traffico indotto.

CONSIDERATO che non vi sarà un aggravio della condizione attuale di rischio alluvioni in quanto l'area avrà una rete scolante delle acque meteoriche, analoga a quella già realizzata nelle aree impermeabilizzate adiacenti e che sarà inviata all'impianto di depurazione presente all'interno dello stabilimento.

CONSIDERATO che l'area sarà impermeabilizzata al fine di evitare percolazioni di prodotti potenzialmente inquinanti col terreno vegetale e con le falde acquifere sottostanti. L'impermeabilizzazione dell'area risulta compatibile in quanto, dalle indagini geognostiche effettuate, non è stato rilevato il paleodosso fluviale individuato nella cartografia del PTCP.

CONSIDERATO che la realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto non comporterà una accelerazione del deflusso delle acque meteoriche provenienti da tali aree verso i corpi idrici ricettori limitrofi.

CONSIDERATO che il piazzale previsto:

- non richiede alcun tipo di approvvigionamento idrico;
- non genererà emissioni aggiuntive in atmosfera, né un incremento del traffico veicolare indotto (la movimentazione dei big-bag avverrà con carrello elevatore elettrico), non comportando un peggioramento della qualità dell'aria;
- non sarà destinato allo stoccaggio di rifiuti.

CONSIDERATO che, relativamente alla fase di cantiere sarà individuata un'area dedicata per lo stoccaggio degli eventuali rifiuti prodotti durante le fasi di lavorazione che saranno inviati ad impianti di recupero e/o discarica, e delle terre da scavo che verranno gestiti secondo la vigente normativa in materia.

Per la realizzazione del piano di posa il materiale che sarà utilizzato non rientra nella categoria dei rifiuti, bensì saranno utilizzate materie prime di cava (sabbietta e stabilizzato).

CONSIDERATO che il contributo acustico verso l'esterno che si genera dalla movimentazione dei big-bag con carrello elevatore elettrico nell'area di deposito sarà trascurabile rispetto alla situazione attuale dato che le movimentazioni verranno effettuate esclusivamente in periodo di riferimento diurno e molto limitatamente (al massimo un mezzo al giorno per circa 30 mezzi all'anno).

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale e le prescrizioni da questi indicate.

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nell'ampliamento predisposto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la variante.

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere:

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per l'ampliamento di nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'Art. A-14-bis della L.R. 20/2000 e smi, sito in comune di S. Agata sul Santerno, via Giardino 6, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016.

La procedura avviata per la Variante agli strumenti urbanistici del Comune di S. Agata sul Santerno in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. A14bis della L.R. 20/2000, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

In particolare si raccomanda il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni indicate nei pareri espressi dai vari Enti coinvolti nel procedimento in oggetto.

Non essendo possibile (in questa fase), considerare nel parere motivato le eventuali osservazioni al progetto, si rimandano le eventuali valutazioni rispetto alle stesse ad una successiva fase da concordare con il Comune nel caso in cui tali osservazioni riguardino aspetti relativi alla VALSAT. Nel caso in cui, a seguito del deposito non pervengano osservazioni, oppure le stesse risultassero per i contenuti espressi, irrilevanti rispetto agli aspetti di sostenibilità ambientale, sarà l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stessa che dovrà rendere esplicito nell'atto del Consiglio dell'Unione di chiusura del procedimento, quanto emerso.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

CHE il Servizio Programmazione Territoriale di questa Provincia esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n. 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- **2:** per la realizzazione di eventuali piani interrati o seminterrati andranno effettuate tecniche di abbattimento della falda solamente per il tempo strettamente necessario ed andranno previste opportune impermeabilizzazioni;
- **3:** nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- **4:** va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla

progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimuth); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione anche in vista della presenza di terreni con caratteristiche geomeccaniche scadenti già evidenziata dalla Relazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- **5:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **6:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

- **7:** in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- **8:** le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione;
- **9:** andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- **10:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Struttura Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dalla Variante;
- **11:** andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
- **12:** si richiede uno studio di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed il Consorzio di Bonifica della Romagna hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;
- **13:** si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- **14:** si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.



Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- *rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;*
- *verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- *verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- *rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale".

CHE ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato è approvato secondo quando previsto

dall'art. 34 della L.R. sopracitata che dispone che la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".


CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'intervento in esame si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando solo per qualche tematica alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede di progettazione definitiva/esecutiva così come sottolineato nel "constatato";

CHE per quanto disciplinato nell'art. A-14bis della LR 20/00 c.m. e con riferimento ai disposti dell'art. 5 L.R. 20/2000, non essendo possibile (in questa fase), considerare nel parere motivato le eventuali osservazioni al progetto, si rimandano le valutazioni rispetto alle stesse ad una successiva fase da concordare con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nel caso in cui, a seguito del deposito non pervengano osservazioni, oppure le stesse risultassero (da valutazioni comunali), per i contenuti espressi, irrilevanti rispetto agli aspetti ambientali, nell'atto del Consiglio Comunale di chiusura del procedimento si dovrà rendere esplicito quanto emerso.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO, SI PROPONE**



1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa al *progetto di ampliamento di una nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica nel comune di S. Agata sul Santerno in via Giardino, 6.*
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa al *progetto di ampliamento di una nuova area adibita a deposito all'aperto presso impianto produttivo esistente con procedimento di variante urbanistica nel comune di S. Agata sul Santerno in via Giardino, 6* alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2018/2747 del 06.02.2018 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione. Con riferimento ai disposti dell'art. 5 L.R. 20/2000, non essendo possibile (in questa fase), considerare nel parere motivato le eventuali osservazioni al progetto, si rimandano le valutazioni rispetto alle stesse ad una successiva fase da concordare con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nel caso in cui, a seguito del deposito non pervengano osservazioni, oppure le stesse risultassero (da valutazioni comunali), per i contenuti espressi, irrilevanti rispetto agli aspetti ambientali, nell'atto del Consiglio Comunale di chiusura del procedimento si dovrà rendere esplicito quanto emerso.

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Fabio Poggioli)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 220/2018

OGGETTO: COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO - AMPLIAMENTO DI NUOVA AREA ADIBITA A DEPOSITO ALL'APERTO PRESSO IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE, CON PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000, NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, 6.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 12/02/2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 27 DEL 13/02/2018

OGGETTO: COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO - AMPLIAMENTO DI NUOVA AREA ADIBITA A DEPOSITO ALL'APERTO PRESSO IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE, CON PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000, NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, 6.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 13/02/2018

IL DIPENDENTE INCARICATO

FERRINI CICOGNANI ADRIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)